CONSOB

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONSOB IN MATERIA DI SCHEMI E INFORMATIVA DI BILANCIO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELL'IFRS 18

Documento per la consultazione
31 luglio 2026

Obiettivi

- Adeguare le disposizioni Consob in materia di schemi e informativa di bilancio all'entrata in vigore dell'IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio".
- Razionalizzare e semplificare il quadro regolamentare nazionale, eliminando le disposizioni ormai assorbite dall'evoluzione del framework IAS/IFRS.
- Preservare le informazioni che continuano a presentare un autonomo valore informativo per investitori e operatori di mercato, riducendo al contempo gli oneri amministrativi e di compliance per gli emittenti.

Atti regolamentari modificati

- Delibera n. 15519/2006 ("Delibera").
- Comunicazione n. 6064293/2006 ("Comunicazione").

A chi è rivolto?

- Emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, inclusi gli emittenti bancari e assicurativi.
- Investitori, associazioni di categoria, operatori del mercato e altri soggetti interessati.

Come partecipare

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **29 settembre 2026** per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno compilando l'apposito form allegato al presente documento di consultazione e scaricabile sul sito della Consob.

Principali impatti e prossime tappe

- Allineamento della disciplina Consob al nuovo principio contabile IFRS 18 applicabile a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027.
- Abrogazione della Delibera Consob n. 15519/2006 e revisione della Comunicazione n. DEM/6064293/2006, con eliminazione degli obblighi informativi non più necessari alla luce del dell'evoluzione del quadro contabile di riferimento.
- Semplificazione degli adempimenti informativi per gli emittenti e riduzione degli oneri di compliance, ferma la pubblicazione di informazioni rilevanti per il mercato, quali quelle sulla Posizione Finanziaria Netta e sugli indicatori di performance.
- Valutazione delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione e successiva adozione delle disposizioni definitive in vista della prima applicazione dell'IFRS 18.

CONSOB

Principali contenuti del documento

Il documento sottopone a consultazione proposte di aggiornamento delle disposizioni Consob in materia di schemi di bilancio delle società quotate diverse dalle banche e dalle assicurazioni e di informativa di bilancio di tutte le società quotate, incluse quelle del settore bancario e assicurativo, al fine di adeguare il quadro regolamentare nazionale all'entrata in vigore del principio contabile internazionale IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio", applicabile a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027. L'intervento mira a garantire la coerenza della disciplina nazionale con l'evoluzione del framework contabile internazionale, promuovendo al contempo la semplificazione degli obblighi informativi per gli emittenti.

Le principali proposte riguardano:

- l'abrogazione della Delibera n. 15519/2006: eliminazione delle disposizioni adottate nella fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali in considerazione dell'evoluzione intervenuta nell'applicazione del framework IAS/IFRS e dell'introduzione dell'IFRS 18, che disciplina in maniera più organica e dettagliata la presentazione dei prospetti di bilancio, la classificazione delle informazioni e i principi di aggregazione e disaggregazione delle voci contabili;
- la revisione della Comunicazione DEM/6064293/2006: aggiornamento delle richieste informative formulate ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, mediante l'eliminazione delle previsioni assorbite dall'evoluzione del quadro contabile e regolamentare e il mantenimento delle sole informazioni che continuano a presentare un autonomo valore informativo per il mercato. In particolare, si propone: i) il superamento delle richieste informative relative agli eventi e alle operazioni significative non ricorrenti e alle operazioni atipiche e/o inusuali; ii) il mantenimento dell'informativa sulla posizione finanziaria netta, modificandone la collocazione nella Relazione sulla gestione, e delle disposizioni concernenti gli schemi riclassificati e gli indicatori alternativi di performance;
- l'inserimento nella nuova Comunicazione di un richiamo di attenzione volto, da un lato, a sostituire l'obbligo di rappresentazione tabellare delle operazioni con parti correlate con una raccomandazione fondata sul principio di rilevanza e, dall'altro, a favorire un'adeguata informativa sui principali giudizi professionali adottati nell'applicazione dell'IFRS 18, con particolare riferimento alle *Management-defined Performance Measures* (MPM) e alle *main business activities*.

CONSOB

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*e-mail*: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, 11 – Roma.

CONSOB

Indice

1. Premessa e quadro normativo di riferimento 1

2. Descrizione dell'intervento regolamentare e analisi di impatto 2

2.1Delibera 3

2.2 Comunicazione 10

2.3 Ulteriori disposizioni contabili rispetto a quanto già previsto dagli IAS/IFRS 20

Tabella 1 – Testo della nuova Comunicazione che costituisce la Comunicazione n. 6064293/2006 23

Allegato 1 – Quesiti 27

Allegato 2 – Analisi preliminari di impatto dell'intervento.....30

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il principio contabile IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio"[1] che sostituisce il principio contabile IAS 1 e introduce nuove regole sulla presentazione e sull'informativa di bilancio, volte a migliorare comparabilità e trasparenza, attraverso una struttura più standardizzata del conto economico.

Nel luglio 2006, in ragione della prima adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società quotate, la Consob ha emanato specifiche disposizioni, in attuazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF, volte a integrare le previsioni dei principi contabili internazionali in materia di schemi e note di bilancio.

Si tratta in particolare:

- della Delibera n. 15519/2006 (di seguito anche "Delibera") adottata dalla Commissione il 27 luglio 2006 contenente previsioni relative agli schemi di bilancio per le società quotate e le società aventi strumenti finanziari diffusi diverse da quelle del settore bancario e assicurativo;
- della Comunicazione n. 6064293/2006 (di seguito anche "Comunicazione") che dispone, ai sensi dell'art. 114 comma 5 del TUF, obblighi informativi aggiuntivi rispetto alla normativa di riferimento in materia di bilanci che gli emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati e le società aventi strumenti finanziari diffusi, inclusi gli emittenti bancari e assicurativi (ad eccezione delle informazioni relative alla Posizione Finanziaria Netta), devono fornire nelle Note illustrative, nella Relazione sulla gestione e altre informazioni aggiuntive.

Tali disposizioni, fondate sul quadro contabile delineato dallo IAS 1, sono attualmente rivolte, per gli schemi di bilancio, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani[2] diverse da quelle bancarie e assicurative, e per l'informativa di bilancio, in parte, anche alle società quotate bancarie e assicurative, e mirano a completare il quadro normativo di riferimento delineatosi a seguito del passaggio, avvenuto nel 2005, dai principi contabili nazionali ai principi IAS/IFRS, assicurando al contempo la disponibilità di informazioni rilevanti ai fini della trasparenza e della qualità dell'informativa finanziaria.

Alla luce della prossima entrata in vigore dell'IFRS 18 e dell'evoluzione del contesto di riferimento, emerge la necessità di valutare l'attualità delle esigenze informative che avevano originariamente giustificato l'adozione dei citati documenti del 2006 (Delibera e Comunicazione).

[1] Cfr. Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'*International Financial Reporting Standard*.
[2] Si evidenzia che l'art. 4, comma1, lettera d) della L. 5 marzo 2024, n. 21 ha abrogato l'art. 116 del TUF e, pertanto, le sopracitate disposizioni non si applicano più alle società aventi strumenti finanziari diffusi.

In particolare, l'intervento proposto tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo europeo, caratterizzato da un progressivo rafforzamento dei requisiti di disclosure previsti dagli IFRS e dall'obiettivo di assicurare un equilibrio tra comparabilità dell'informativa finanziaria, qualità della rappresentazione contabile e contenimento degli oneri operativi per gli emittenti

Le analisi effettuate si sono avvalse della collaborazione del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) che ha supportato l'Istituto nell'individuazione delle opzioni regolamentari da sottoporre al confronto con il mercato.

Alla luce delle evidenze acquisite il presente documento di consultazione ha ad oggetto le proposte in merito:

i. all'abrogazione della Delibera;
ii. alla modifica della Comunicazione, semplificandone sostanzialmente la portata.

2. Descrizione dell'intervento regolamentare e analisi di impatto

Le disposizioni adottate dalla Consob nel 2006 si inserivano nel contesto della prima applicazione dei principi contabili internazionali da parte degli emittenti italiani e perseguivano l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e la comparabilità dell'informativa finanziaria in una fase di significativo cambiamento del quadro contabile di riferimento.

A distanza di oltre vent'anni dall'introduzione di tali misure, il framework IAS/IFRS ha subito una rilevante evoluzione. In particolare, l'IFRS 18 introduce disposizioni più articolate in materia di presentazione, aggregazione e disaggregazione delle informazioni finanziarie, di rappresentazione degli indicatori di *performance* utilizzati dal *management* e di informativa sulle componenti rilevanti ai fini della comprensione della performance economica della società.

Parallelamente, anche il quadro normativo e regolamentare applicabile agli emittenti quotati si è progressivamente rafforzato. In particolare, la definizione della disciplina sulle operazioni con parti correlate, l'adozione da parte dell'ESMA degli orientamenti sugli indicatori alternativi di *performance*[3], il progressivo affinamento e ampliamento dei requisiti di disclosure introdotti dagli IFRS, nonché l'evoluzione delle prassi di mercato hanno contribuito ad accrescere il livello complessivo di trasparenza e comparabilità delle informazioni messe a disposizione degli investitori.

In tale contesto si è ritenuto opportuno riesaminare il complesso delle disposizioni presenti nella Delibera n. 15519/2006 e nella Comunicazione DEM/6064293 del 28 luglio 2006, al fine di verificare se le finalità informative originariamente perseguite continuino a richiedere specifici interventi nazionali ovvero risultino oggi adeguatamente presidiate dal quadro contabile internazionale e

[3] *Cfr*. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415it.pdf

dalla disciplina europea e nazionale sopravvenuta.

A tal fine sono state considerate le seguenti opzioni regolamentari:

- **Opzione 0:** Mantenimento della Delibera e della Comunicazione
- **Opzione 1:** Abrogazione della Delibera e della Comunicazione
- **Opzione 2 (prescelta):** Abrogazione della Delibera e revisione della Comunicazione

Sulla base delle analisi preliminari di impatto contenute nell'Allegato 2, nonché delle considerazioni riportate nei paragrafi successivi, si sottopone alla consultazione del mercato l'opzione regolatoria che prevede l'abrogazione della Delibera n. 15519/2006 e la revisione della Comunicazione DEM/6064293/2006 attraverso l'eliminazione delle disposizioni che risultano assorbite dall'evoluzione del *framework* IAS/IFRS e il mantenimento in forma semplificata delle sole richieste che continuano a rispondere a specifiche esigenze informative del mercato (opzione 2).

In tale prospettiva, verrebbero eliminate le previsioni concernenti aspetti oggi adeguatamente disciplinati dagli IFRS, quali le informazioni relative alle operazioni non ricorrenti, alle operazioni atipiche o inusuali e ad altri profili informativi ormai ricompresi nel *framework* internazionale.

Contestualmente, verrebbero mantenute le sole informazioni che continuano a presentare un autonomo valore informativo per gli investitori, con particolare riferimento alla Posizione Finanziaria Netta sebbene modificandone la collocazione.

Inoltre, si inserirebbe nella Comunicazione un richiamo di attenzione rivolto agli emittenti affinché forniscano un'adeguata informativa sui principali giudizi professionali e sugli elementi valutativi considerati nell'identificazione delle *Management-defined Performance Measures* (MPM) e delle *main business activities*, qualora tali valutazioni producano effetti significativi sulla *performance* finanziaria. Con riferimento alle operazioni o posizioni con parti correlate, si propone infine di intervenire sulla Comunicazione al fine di sostituire il vigente obbligo di accompagnare le relative informazioni con una tabella riepilogativa dei relativi effetti con una raccomandazione di produrre la medesima tabella nei casi in cui tale integrazione consenta di fornire informazioni rilevanti[4] e utili per gli utilizzatori del bilancio.

2.1 Delibera

La Delibera n. 15519/2006 adottata dalla Commissione il 27 luglio 2006 si applica alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, diverse

[4] Ai fini della valutazione della rilevanza, si rinvia ai relativi criteri definiti nell'appendice B del Regolamento (UE) 2026/338, v. *infra*

da quelle bancarie e assicurative.

Si riportano di seguito alcune valutazioni sui principali aspetti chiave.

a. Scelta degli schemi di bilancio

Attuale testo Delibera

> L'impresa deve riportare chiaramente nel documento contabile indicazioni circa lo schema di bilancio adottato rispetto a quelli indicati nello IAS 1 per il conto economico e lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto nonché il metodo utilizzato per rappresentare i flussi finanziari nel prospetto di rendiconto finanziario.
>
> Nella predisposizione del bilancio consolidato l'impresa può scegliere di utilizzare schemi di bilancio diversi rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, qualora tale diversa modalità fornisca una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo rispetto a quella fornita a livello individuale. L'utilizzo di una diversa rappresentazione deve, tuttavia, formare oggetto di apposita informativa, specificando le motivazioni sottostanti a tale scelta.
>
> **Il metodo di classificazione adottato dagli emittenti per i singoli schemi di bilancio deve essere mantenuto costante nel tempo, anche in occasione della predisposizione delle situazioni contabili in date diverse dalle scadenze annuali. Ogni variazione dovrà essere motivata nelle note al bilancio.**

Lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica per lo stato patrimoniale ed il conto economico, limitandosi a individuare il contenuto minimo delle informazioni da esporre in tali prospetti. Lo stesso principio prevede che le voci ulteriori, intestazioni e sub totali siano rappresentati laddove richieste da uno specifico principio contabile internazionale, ovvero quando ciò sia necessario per garantire la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica dell'emittente.

L'IFRS 18 dispone che le informazioni contenute nei prospetti di bilancio siano presentate in modo da fornire una "sintesi strutturata utile". Le note dovrebbero, invece, assolvere la funzione di integrare le informazioni contenute nei prospetti, fornendo gli elementi necessari a consentirne la corretta comprensione da parte degli utilizzatori finali.

Con riferimento al prospetto di conto economico, lo IAS 1 stabilisce requisiti limitati in materia di rappresentazione delle voci e dei totali parziali. In particolare, il principio contabile stabilisce che i ricavi siano esposti come "*top line*" nel prospetto di risultato economico, mentre l'utile (o la perdita) di esercizio ne costituisce la voce finale. Per il resto, le indicazioni relative alla classificazione dei proventi e degli oneri, nonché alla presentazione dei totali parziali, risultano relativamente contenute, lasciando un certo grado di discrezionalità agli emittenti.

Il principio IFRS 18, che sostituisce lo IAS 1 in materia di presentazione e informativa nel bilancio, introduce una disciplina più dettagliata della struttura del prospetto del risultato economico, riducendo i margini di discrezionalità nella rappresentazione delle performance aziendali da parte del *management*.

In particolare, il nuovo IFRS 18 dispone che i ricavi e i costi inclusi nel risultato d'esercizio siano classificati in una delle cinque categorie individuate dal medesimo principio (operativa, di investimento, finanziaria, delle imposte sul reddito e delle attività operative cessate). Inoltre, in aggiunta ai totali e ai totali parziali già previsti dallo IAS 1 (e.g. utile ante imposte, utile o perdita ecc.), l'IFRS 18 introduce due nuovi totali parziali obbligatori: *i*) utile (o perdita) operativo; e *ii*) utile (o perdita) ante oneri finanziari e imposte sul reddito.

L'IFRS 18, in linea con lo IAS 1, prevede che i costi inclusi nella categoria operativa del prospetto del risultato economico possano essere presentati, in alternativa, secondo la natura o la funzione della spesa all'interno dell'entità; ma, a differenza dello IAS 1, non prevede più che tale informativa si possa fornire nelle note, in quanto ne prescrive la presentazione nel prospetto di conto economico, consentendo espressamente anche l'adozione di un metodo di presentazione misto.
Con riguardo al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, l'IFRS 18 non introduce sostanziali novità rispetto allo IAS 1. Il principio continua, infatti, a richiedere la distinta rappresentazione delle attività e delle passività correnti e non correnti e, salvo i casi in cui una classificazione basata sulla liquidità sia in grado di fornire una sintesi strutturata più utile. Il principio richiede, inoltre, la *disclosure* delle informazioni relative ai criteri adottati per la predisposizione del bilancio.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'esigenza di garantire un adeguato livello di trasparenza nella scelta degli schemi di bilancio adottati sia soddisfatto dalle disposizioni dell'IFRS 18. Il nuovo principio, infatti, prevede una presentazione del bilancio maggiormente standardizzata e prescrittiva rispetto a quella delineata dallo IAS 1, riducendo gli spazi di discrezionalità nella presentazione delle informazioni e rendendo immediatamente desumibili dagli schemi adottati i criteri seguiti dall'entità nella rappresentazione della propria situazione patrimoniale-finanziaria ed economica.

Con riferimento alla possibilità di adottare schemi differenti tra il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio, si osserva che tale facoltà risulta già contemplata dall'IFRS 18. Il principio, infatti, distingue le componenti operative, finanziarie e di investimento in funzione delle specifiche *main business activities* della società, le quali possono assumere caratteristiche diverse a livello consolidato rispetto a quelle della singola società. Ne consegue che la struttura e la classificazione di determinate voci possono legittimamente differire tra la rappresentazione consolidata e quella individuale, in ragione delle diverse finalità informative e delle differenti attività prevalentemente svolte nei due contesti.

Q.1 Si condivide la valutazione secondo cui gli obiettivi di trasparenza e comparabilità delle informazioni sottesi alle previsioni della Delibera n. 15519/2006 concernenti l'indicazione dello schema di bilancio adottato e le modalità di rappresentazione dei prospetti risultano oggi adeguatamente soddisfatte dall'IFRS 18?

In caso negativo, si prega di indicare quali specifiche esigenze informative continuino a richiedere una disciplina nazionale aggiuntiva e per quali motivi.

b. Voci di bilancio

Attuale testo Delibera

Per le voci riportate nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla relativa informativa nelle note al bilancio.

Oltre a quanto specificatamente indicato nello IAS 1 nonché negli altri principi contabili internazionali, negli schemi di bilancio devono essere evidenziate, qualora di importo significativo, le sottovoci di seguito indicate:

- nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, gli ammontari delle posizioni o transizioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'impresa e/o del gruppo;
- nel prospetto di conto economico, i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività. Tali componenti di reddito devono essere evidenziati distintamente nelle voci di costo o di ricavo di riferimento.

Con riguardo alla previsione della Delibera sul rinvio, per le singole voci riportate nei prospetti di bilancio, alla relativa informativa nelle note, si osserva che il paragrafo 114 dell'IFRS 18 risulta contenere un'analoga disposizione, che, prevede il "*rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti di bilancio primari*".
Con riferimento alla separata rappresentazione nei prospetti di bilancio degli ammontari relativi a posizioni o transazioni con parti correlate, sono emerse alcune specificità a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2019/815, che disciplina la pubblicazione della relazione finanziaria annuale nel formato elettronico unico europeo (*European Single Electronic Format*, cd. ESEF). In particolare, nei primi anni di applicazione della disciplina, l'esigenza di evidenziare separatamente nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario gli importi riferibili a posizioni o transazioni con parti correlate distintamente dalle voci di riferimento

ha comportato un significativo ricorso a elementi di estensione, ossia elementi della tassonomia creati dagli emittenti in aggiunta a quelli previsti dalla tassonomia ESEF di base. Tale fenomeno ha inciso sulla complessità nell'utilizzo dei dati ESEF riducendo l'efficacia dell'intervento normativo originario.

Sul punto, inoltre, si rileva che l'IFRS 18 (*Cfr*. Appendice B111) identifica esplicitamente i crediti verso parti correlate come un esempio di voci con "caratteristiche sufficientemente dissimili" che potrebbero richiedere la presentazione separata nello stato patrimoniale per fornire una "sintesi strutturata utile".

Riguardo alla evidenziazione separata, rispetto alle corrispondenti voci di costo o di ricavo, degli effetti derivanti da eventi od operazioni non ricorrenti (ossia che non si manifestano con frequenza nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa), l'IFRS 18 introduce nuovi principi di disaggregazione delle informazioni. Tali principi richiedono di considerare, tra l'altro, la "natura" o la "persistenza" dei costi e dei ricavi (es. la frequenza dell'elemento di ricavo o costo oppure se è ricorrente o non ricorrente).

In tale contesto, l'IFRS 18 prevede che le componenti di reddito non ricorrenti possano essere rappresentate separatamente nel prospetto di conto economico, qualora ciò contribuisca a fornire una "sintesi strutturata utile", ovvero nelle note al bilancio, quando tale modalità consenta di fornire informazioni rilevanti per gli utilizzatori finali (*Cfr*. IFRS18, parr. B78-79)[5].
In conclusione, si ritiene che le disposizioni contenute nei principi contabili, anche alla luce delle disposizioni del nuovo IFRS 18, abbiano significativamente ampliato e rafforzato i requisiti informativi in materia, riducendo il valore aggiunto delle previsioni contenute nella Delibera. Pertanto, potrebbe essere opportuno abrogare la Delibera, anche tenuto conto delle difficoltà operative riscontrate con i bilanci ESEF.

L'abrogazione della Delibera non determina, infatti, una riduzione del livello di tutela informativa

[5] L'IFRS 18, paragrafo B78 dispone "*Il paragrafo 24 e il paragrafo 41, lettera c), impongono all'entità di presentare voci aggiuntive nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio se ciò è necessario per fornire una sintesi strutturata utile dei ricavi e dei costi dell'entità. L'entità utilizza il proprio giudizio per determinare quanto sopra …. Il paragrafo 20 e il paragrafo 41, lettera d), impongono all'entità di disaggregare le voci per indicare informazioni rilevanti nelle note. L'entità utilizza altresì il proprio giudizio per determinare quanto sopra. Il paragrafo 41 impone all'entità di basare le proprie decisioni su una valutazione atta a stabilire se le voci abbiano caratteristiche condivise (caratteristiche simili) o non condivise (caratteristiche dissimili). Tali caratteristiche comprendono: a) …; b) …; c) la persistenza (compresa la frequenza dell'elemento di ricavo o costo oppure se è ricorrente o non ricorrente); ….*" Il paragrafo B79 dispone "*I ricavi e i costi che potrebbero avere caratteristiche sufficientemente dissimili da rendere necessaria la presentazione nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, al fine di fornire una sintesi strutturata utile, oppure l'indicazione nelle note, al fine di fornire informazioni rilevanti, comprendono: a)svalutazioni di rimanenze, nonché relativi annullamenti; b)perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari, nonché relativi annullamenti; c)ricavi e costi derivanti da ristrutturazioni delle attività dell'entità e annullamenti di eventuali accantonamenti per ristrutturazioni; d)ricavi e costi derivanti da dismissioni di immobili, impianti e macchinari; e)ricavi e costi derivanti da cessioni di investimenti; f)ricavi e costi derivanti dalle conclusioni di vertenze legali; g)annullamenti di accantonamenti; e h) ricavi e costi non ricorrenti non inclusi nelle lettere da a) a g).*"

degli investitori, in quanto le finalità da essa perseguite risultano oggi sostanzialmente incorporate nell'attuale *framework* IFRS, che favorisce la presentazione di informazioni rilevanti, comparabili e rappresentate secondo una logica basata sulle caratteristiche economiche delle transazioni[6].

Da un punto di vista generale, l'analisi svolta evidenzia che la Delibera ha efficacemente assolto le finalità per le quali era stata originariamente introdotta, contribuendo alla transizione degli emittenti italiani verso i principi contabili internazionali. L'evoluzione intervenuta nel framework IAS/IFRS, nelle prassi applicative e nella disciplina europea dell'informativa finanziaria ha tuttavia progressivamente assorbito le esigenze regolamentari che ne avevano giustificato l'adozione. In tale contesto, l'abrogazione della Delibera appare idonea a semplificare il quadro normativo senza determinare una riduzione del livello di tutela degli investitori.

La tabella di seguito riportata riepiloga le principali previsioni della Delibera n. 15519/2006 le cui finalità informative risultano oggi presidiate dal framework IAS/IFRS, rendendo non più necessarie specifiche integrazioni a livello nazionale.

Ambito	Previsione della Delibera n. 15519/2006	Presidio introdotto dall'IFRS 18	Ragioni dell'assorbimento nel framework IFRS
Scelta degli schemi di bilancio	Indicazione dello schema di bilancio adottato, dei **criteri di classificazione** e del **metodo utilizzato** per il rendiconto finanziario.	L'IFRS 18 richiede che i prospetti forniscano una "sintesi strutturata utile" e disciplina in modo più dettagliato la presentazione delle informazioni e la disclosure dei criteri adottati.	Il maggior dettaglio informativo richiesto dall'IFRS 18 rende comprensibili i criteri seguiti dall'entità, riducendo l'esigenza di una disciplina nazionale integrativa.
	Obbligo di mantenere nel tempo i **criteri di classificazione adottati** e di **motivare le variazioni**.	L'IFRS 18 disciplina la presentazione e l'informativa di bilancio secondo principi di coerenza, comprensibilità e trasparenza.	Le esigenze informative perseguite dalla Delibera risultano adeguatamente presidiate dal nuovo framework contabile internazionale.
	Possibilità di utilizzare **schemi differenti nel bilancio consolidato e nel bilancio d'esercizio**, con obbligo di motivazione.	L'IFRS 18 consente che la classificazione e la rappresentazione di determinate componenti reddituali riflettano le *main business activities* dell'entità, le quali possono differire tra il gruppo e la singola società, rendendo pertanto ammissibili diverse modalità di	La possibilità di adottare rappresentazioni differenziate tra bilancio consolidato e bilancio d'esercizio trova già adeguata disciplina nell'IFRS 18.

[6] Tali considerazioni valgono anche con riguardo al punto "*Criterio di classificazione degli schemi di bilancio*" della Delibera.

Ambito	Previsione della Delibera n. 15519/2006	Presidio introdotto dall'IFRS 18	Ragioni dell'assorbimento nel framework IFRS
		presentazione tra bilancio consolidato e bilancio d'esercizio.	
Voci di Bilancio	Obbligo di **rinvio**, per ciascuna voce dei prospetti, alla **relativa informativa nelle note**.	Il paragrafo 114 dell'IFRS 18 richiede espressamente il collegamento tra le voci dei prospetti primari e le informazioni riportate nelle note.	La previsione della Delibera è sostanzialmente replicata dall'IFRS 18.
	Evidenziazione separata delle **posizioni e transazioni con parti correlate** nei prospetti di bilancio.	L'IFRS 18 disciplina l'aggregazione e la disaggregazione delle informazioni sulla base dell'obiettivo di fornire una "sintesi strutturata utile", prevedendo che le posizioni verso parti correlate siano rappresentate separatamente quando le loro caratteristiche distintive rendano tale informativa rilevante per la comprensione del bilancio.	La necessità di una separata rappresentazione delle posizioni e delle transazioni con parti correlate, laddove rilevanti, è già disciplinata dall'IFRS 18 attraverso i principi di aggregazione e disaggregazione delle informazioni e il criterio della "sintesi strutturata utile.
	Evidenziazione separata delle **componenti di reddito** derivanti da **eventi o operazioni non ricorrenti**.	L'IFRS 18 attribuisce rilievo alla "natura" e alla "persistenza" delle componenti di costo e ricavo, inclusa la loro natura ricorrente o non ricorrente, prevedendone una separata rappresentazione nei prospetti o nelle note quando ciò contribuisca a fornire una "sintesi strutturata utile" e informazioni rilevanti per gli utilizzatori del bilancio.	L'IFRS 18 disciplina direttamente il trattamento delle componenti reddituali non ricorrenti.
Obiettivo generale di tutela degli investitori	Rafforzare la **trasparenza e la comparabilità delle informazioni contabili** degli emittenti.	L'IFRS 18 e il progressivo rafforzamento del *framework* IAS/IFRS garantiscono oggi un presidio informativo completo ed evoluto.	La trasparenza e la comparabilità delle informazioni contabili degli emittenti sono assicurati dal *framework* IAS/IFRS.

Q.2 Si condivide la valutazione secondo cui il complesso degli obblighi informativi previsti dalla Delibera n. 15519/2006 risulta sostanzialmente assorbito dall'evoluzione del quadro contabile internazionale e, in particolare, dall'IFRS 18?

In caso negativo, si prega di indicare quali specifiche informazioni continuino a richiedere una disciplina nazionale dedicata, specificandone i relativi costi/benefici.

2.2 Comunicazione

La Comunicazione DEM/6064293 del 28 luglio 2006, adottata ai sensi dell'art. 114 comma 5 del TUF, richiede agli emittenti con titoli negoziati nei mercati regolamentati, inclusi gli emittenti bancari e assicurativi, di fornire specifiche informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla disciplina di bilancio applicabile.

Tali informazioni devono essere incluse:

- nelle Note illustrative, e
- nella Relazione sulla gestione.

Diversamente dalle diposizioni della Delibera, alcune delle richieste informative contenute nella Comunicazione riguardano profili che non trovano piena corrispondenza nel *framework* IAS/IFRS. L'analisi è stata pertanto orientata a valutare, da un lato, il possibile beneficio per gli investitori derivante dal mantenimento di tali informazioni e, dall'altro, i costi e gli oneri amministrativi associati alla loro produzione, al fine di verificare se esse continuino a fornire un contributo informativo autonomo per gli investitori tale da giustificarne il mantenimento.

Le proposte di seguito rappresentate sono state formulate anche tenendo conto di una ricognizione volta a individuare l'eventuale presenza, in altri ordinamenti europei, di disposizioni che impongono agli emittenti la pubblicazione, nei bilanci o nelle relazioni sulla gestione, di informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, in particolare dai principi contabili internazionali e dalla Direttiva Accounting 2013/34/UE.

L'analisi ha evidenziato che in 13 Paesi europei[7], gli emittenti sono tenuti a integrare l'informativa finanziaria contenuta nei predetti documenti con informazioni aggiuntive relative a specifici profili considerati di particolare interesse per il mercato finanziario nazionale.

c. Note illustrative

Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati, inclusi quelli bancari e assicurativi (ad eccezione delle informazioni relative alla Posizione Finanziaria Netta, ai "*covenants*" e

[7] Si tratta in particolare di Francia, Spagna, Svezia, Danimarca, Norvegia, Belgio, Polonia, Finlandia, Grecia, Slovenia, Croazia, Cipro ed Estonia.

"*negative pledges*"), devono fornire nelle note illustrative le informazioni riportate nei successivi paragrafi:

i. Le operazioni con parti correlate

Attuale testo della Comunicazione

> In aggiunta a quanto previsto dal principio contabile internazionale in materia di "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" (IAS 24), le informazioni dell'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo. Le informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

La Comunicazione richiede che le informazioni su parti correlate, già previste dagli IAS/IFRS, siano presentate in forma tabellare, con specifica evidenza della loro incidenza sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria degli emittenti. Tale previsione trova giustificazione nell'esigenza di assicurare una maggiore trasparenza sulle operazioni con parti correlate, in considerazione del loro potenziale impatto significativo sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria delle società.

Successivamente all'adozione della Comunicazione il quadro normativo relativo alle operazioni con parti correlate ha conosciuto una significativa evoluzione. In particolare, il progressivo consolidamento della disciplina Consob in materia e i chiarimenti intervenuti nell'applicazione dello IAS 24 hanno contribuito a definire con maggiore precisione il perimetro delle parti correlate e i relativi obblighi informativi, migliorando conseguentemente la relativa disclosure di bilancio.

Lo IAS 24 rappresenta, infatti, un robusto e consolidato *framework* di riferimento che consente di veicolare informazioni su transazioni significative avvenute con parti correlate e, pertanto, di fornire input eventualmente utilizzabili dall'investitore per verificare indirettamente l'incidenza di tali transazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

A sua volta, l'IFRS 18 introduce nuovi principi in materia di aggregazione e disaggregazione delle informazioni di bilancio per migliorare la comprensibilità dell'informativa rilevante. In tale contesto, con riguardo alle operazioni con parti correlate, il principio contabile individua i crediti verso parti correlate tra le attività che, per le loro caratteristiche distintive, possono rendere necessaria una presentazione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per fornire una "sintesi strutturata utile". In alternativa, le relative informazioni possono essere rappresentate nelle note al bilancio, quando tale modalità consenta di dare informazioni rilevanti per gli utenti finali[8].

[8] IFRS 18 paragrafo B111 "*i crediti disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti.*"

Al riguardo, occorre considerare che l'obbligo previsto dalla Comunicazione non introduce informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste dagli IAS/IFRS, ma impone principalmente una diversa modalità di rappresentazione delle medesime informazioni volta a rendere più semplice e immediata la percezione dell'incidenza delle operazioni con parti correlate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'emittente.

Sotto il profilo degli effetti regolatori, tale previsione ha prodotto nel tempo benefici in termini di accessibilità e comprensibilità delle informazioni da parte degli investitori, riducendo i costi di ricerca e ricomposizione di dati che, in assenza della tabella riepilogativa, possono risultare distribuiti in diverse sezioni delle note al bilancio. Tali benefici appaiono particolarmente rilevanti nei casi in cui le operazioni con parti correlate siano di numero elevato e assumano una dimensione significativa rispetto all'attività dell'emittente o presentino caratteristiche tali da incidere sulle valutazioni degli investitori.

Per contro, la predisposizione delle tabelle richieste dalla Comunicazione comporta costi operativi e oneri di compliance per gli emittenti, connessi alle attività di raccolta, riconciliazione e rappresentazione delle informazioni secondo uno schema vincolante rispetto a quanto previsto dagli standard contabili internazionali. Tali oneri assumono maggiore rilievo nei casi in cui le operazioni con parti correlate abbiano natura limitata o non presentino elementi di specifica rilevanza informativa, determinando il rischio di un appesantimento dell'informativa finanziaria attraverso la riproduzione, in forma diversa, di elementi già disponibili al mercato.

Alla luce della maggiore enfasi posta dall'IFRS 18 sui principi di rilevanza (*materiality*) e disaggregazione delle informazioni, nonché dei progressivi miglioramenti registrati nella disclosure resa dagli emittenti in applicazione dello IAS 24, si ritiene che il beneficio derivante dall'imposizione generalizzata della rappresentazione tabellare si sia progressivamente ridotto rispetto al momento dell'introduzione della Comunicazione. Le informazioni di base sulle operazioni con parti correlate risultano infatti già ampiamente disciplinate dagli standard contabili internazionali, mentre l'utilità aggiuntiva della rappresentazione tabellare dipende sempre più dalla concreta rilevanza delle operazioni effettuate.

Si propone pertanto di sostituire l'attuale obbligo informativo con un richiamo di attenzione di carattere generale volta a favorire una rappresentazione riepilogativa in forma tabellare dell'incidenza delle operazioni o delle posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'emittente[9]. Tale rappresentazione tabellare dovrebbe essere fornita quando, sulla base del giudizio richiesto dall'IFRS 18 ai fini della presentazione e della disaggregazione delle informazioni, le operazioni o le posizioni con parti correlate risultino rilevanti per gli utilizzatori del bilancio.

[9] Dalla ricognizione svolta in ambito europeo, si rileva che in 8 giurisdizioni si richiedono informazioni sulle parti correlate nelle note al bilancio o nella relazione sulla gestione: Spagna (n.i.), Svezia (n.i.), Norvegia (n.i.), Finlandia (n.i.), Grecia (r.s.g.), Belgio (r.s.g.), Cipro (r.s.g.) ed Estonia (r.s.g.).

In particolare, la valutazione dovrebbe essere effettuata secondo i criteri definiti nell'appendice B del Regolamento (UE) 2026/338 (IFRS 18), che richiedono di considerare sia aspetti quantitativi sia aspetti qualitativi dell'informazione, inclusa la natura dell'operazione, la sua dimensione, le circostanze in cui è stata effettuata e la sua capacità di influenzare le decisioni degli investitori.

In tal modo, la rappresentazione tabellare verrebbe mantenuta nei casi in cui sia in grado di apportare un effettivo valore informativo aggiuntivo, evitando al contempo oneri non necessari nelle situazioni in cui le informazioni richieste dagli IAS/IFRS risultano già sufficienti a soddisfare le esigenze informative del mercato.

Q.3 Si ritiene che la rappresentazione tabellare degli effetti delle operazioni e delle posizioni con parti correlate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria continui a costituire una modalità informativa utile per gli utilizzatori del bilancio? Si condivide la proposta di prevedere un richiamo di attenzione volto a raccomandarne la redazione laddove ritenuta rilevante in base ai criteri dell'IFRS 18?

ii. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Attuale testo della Comunicazione

Informazioni dell'incidenza che gli eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo.
Le informazioni relative agli eventi ed alle operazioni significative non ricorrenti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

L'informativa richiesta dalla Comunicazione è stata storicamente finalizzata a compensare l'assenza di indicazioni puntuali nel *framework* contabile internazionale in materia di componenti reddituali non ricorrenti. L'introduzione dell'IFRS 18 modifica significativamente tale contesto, attribuendo rilievo esplicito alle caratteristiche di persistenza delle componenti economiche e richiedendo specifiche valutazioni in merito alla loro rappresentazione nei prospetti o nelle note di bilancio.

In particolare, l'IFRS 18, diversamente dallo IAS 1, prevede che i componenti di costo o di ricavo derivanti da eventi od operazioni non ricorrenti possano essere evidenziate separatamente nel prospetto di risultato economico, qualora ciò contribuisca a fornire una "sintesi strutturata utile", ovvero nelle note al bilancio, quando tale modalità consenta di fornire informazioni rilevanti per gli utilizzatori finali (*Cfr*. *supra* par. B78 e B79 IFRS 18). Ne consegue che, qualora le operazioni non ricorrenti assumano carattere significativo ai fini della comprensione della performance dell'impresa, il nuovo IFRS 18 prevede che ne sia fornita una adeguata rappresentazione in bilancio.

Alla luce degli elementi sopra illustrati, si ritiene che i costi derivanti dal mantenimento della previsione, in termini di oneri derivanti dagli adempimenti connessi all'attività di predisposizione della documentazione finanziaria, non risulterebbero compensati da corrispondenti benefici informativi aggiuntivi per gli investitori rispetto a quelli già assicurati dal nuovo quadro normativo e contabile.

Si ritiene pertanto superata l'esigenza di richiedere in via generale le informazioni sopra richiamate in relazione ad eventi ed operazioni significative non ricorrenti.

Q.4 Si concorda con la valutazione secondo cui, alla luce dell'introduzione dell'IFRS 18, le finalità informative perseguite dalla Comunicazione con riferimento agli eventi e alle operazioni significative non ricorrenti risultano adeguatamente soddisfatte dal nuovo principio contabile?

In caso contrario, si prega di indicare le specifiche esigenze informative che renderebbero opportuno il mantenimento di una disciplina dedicata, anche in relazione ai costi sostenuti dalle società.

iii. Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Attuale testo della Comunicazione

Qualora significative, le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali, fatte salve quelle relative ad operazioni di fusione, scissioni e conferimenti che sono state rese note al mercato ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99. Le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali devono essere riportate in una tabella riepilogativa al fine. di chiarire l'impatto patrimoniale ed i flussi finanziari ed economici connessi a tali operazioni.

Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

Tenuto conto che le informazioni relative alle posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali attengono alla qualità della gestione e alla salvaguardia del patrimonio netto dell'impresa, nonché considerato il quadro dei principi contabili internazionali in vigore nel 2006 al momento dell'emanazione della Comunicazione, si era ritenuto opportuno attribuire particolare

enfasi sulle informazioni inerenti tali operazioni. In particolare, con la Comunicazione si è inteso richiamare l'attenzione degli amministratori sulla necessità che in merito alle operazioni di finanza straordinaria atipiche od inusuali, così come definite nella Comunicazione, fosse fornita adeguata disclosure in bilancio.

Tuttavia, come evidenziato dal COMI e confermato dall'esperienza di vigilanza, non è emersa un'applicazione diffusa di tale previsione. Tale circostanza sembra confermare che le esigenze informative sottostanti trovano adeguata rappresentazione attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento societario, contabile e regolamentare, inclusi gli obblighi di informativa sulle operazioni con parti correlate e sulle operazioni straordinarie rilevanti.

Come sopra rappresentato, l'IFRS 18 prevede nuovi principi di disaggregazione delle informazioni, con particolare riguardo alla "persistenza" delle componenti reddituali (compresa la frequenza dell'elemento di ricavo o costo oppure se è ricorrente o non ricorrente). Inoltre, qualora presenti e rilevanti ai fini della comprensione della *performance* dell'impresa, tali fattispecie potrebbero rientrare nell'ambito dell'informativa richiesta dalla disciplina sulle c.d. *Management-defined Performance Measures* (MPM) introdotta dall'IFRS 18, trovando adeguata informativa nelle note del bilancio.
Alla luce degli sviluppi del *framework* contabile internazionale, si ritiene che le finalità informative perseguite dalla Comunicazione con riferimento alle operazioni atipiche e/o inusuali risultino perciò adeguatamente presidiate dalle disposizioni dell'IFRS 18. Appare pertanto opportuno eliminare l'obbligo di presentare le relative informazioni in una tabella riepilogativa volta a evidenziare l'impatto patrimoniale, economico e finanziario di tali eventi e operazioni.

Q.5 Si concorda con la valutazione secondo cui le esigenze informative sottese alle previsioni della Comunicazione in materia di operazioni atipiche e/o inusuali risultano adeguatamente presidiate dall'IFRS 18 e dalle ulteriori disposizioni vigenti?

In caso contrario, si prega di indicare quali specifiche informazioni dovrebbero continuare a essere richieste e per quali motivi.

iv. La posizione finanziaria netta

Attuale testo della Comunicazione[10]

Nelle note illustrative deve essere indicato l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta si fa rinvio a quanto indicato sull'argomento dagli Orientamenti ESMA in materia di obblighi di

[10] Per gli emittenti diversi da quelli bancari e assicurativi.

informativa ai sensi del Regolamento sul prospetto informativo (ESMA31-62-1426) [così sostituito dal 5 maggio 2021].

Deve, inoltre, essere fornita una descrizione dei "*negative pledges*" e dei "*covenants*" relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo ed alla data di redazione della rendicontazione periodica, qualora significativi. Dovranno, altresì, essere fornite indicazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei "covenants" ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali sottostanti. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l'altro, alla probabilità del verificarsi degli eventi di default. Le informazioni di cui al paragrafo § 116 e seguenti dello IAS 1 devono essere riportate in una specifica sezione.

Per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta (PFN), si evidenzia che, all'epoca dell'adozione della Comunicazione, si era osservata la diffusione tra gli emittenti di metodologie eterogenee per la determinazione di tale indicatore, con conseguente limitata comparabilità delle informazioni fornite al mercato. La Comunicazione ha pertanto introdotto uno specifico schema informativo volto a promuovere l'adozione di criteri uniformi di calcolo e rappresentazione della PFN, tenuto conto della particolare rilevanza che tale indicatore assume ai fini della valutazione della situazione finanziaria degli emittenti, soprattutto nei contesti di impese *distressed*, nonché nell'ambito della predisposizione dei prospetti informativi.

Si osserva che tale dato presente nell'informativa finanziaria degli emittenti diversi da quelli bancari e assicurativi, in base all'esperienza di vigilanza, continua a essere di interesse per investitori istituzionali, analisti finanziari, agenzie di rating e, più in generale, per gli operatori di mercato nell'ambito delle valutazioni concernenti la sostenibilità della struttura finanziaria degli emittenti e la capacità di rimborso del debito.

Inoltre, la richiesta contenuta nella Comunicazione di fare riferimento ai criteri indicati da ESMA per la redazione della PFN ai fini della redazione del prospetto informativo[11], consente di disporre di regole di riferimento alle quali gli emittenti devono riferirsi, migliorando la comparabilità del dato fornito.

Va altresì considerato che l'IFRS 18 non introduce profili di sostanziale novità su tale aspetto.

Al riguardo, anche in esito alle interlocuzioni con il COMI, si ritiene opportuno mantenere l'informativa relativa alla Posizione Finanziaria Netta in considerazione della sua diffusa utilizzazione nell'informativa finanziaria e del persistente interesse degli operatori di mercato per tale indicatore, sebbene si ritenga preferibile collocarla nell'ambito della relazione sulla gestione, piuttosto che nelle note al bilancio. Tale collocazione, anche ad avviso del COMI, consentirebbe di preservare la disponibilità di un indicatore ampiamente utilizzato dal mercato, evitando al contempo che la sua inclusione nell'informativa di bilancio possa essere interpretata come

[11] *Cfr.* *Orientamenti ESMA in tema di prospetto*.

espressione di uno specifico obbligo derivante dai principi contabili internazionali, nonostante la PFN non rientri tra le misure di performance del management (MPM) disciplinate dall'IFRS 18.

Va peraltro considerato che la collocazione dell'informativa nella relazione sulla gestione, anziché nelle note al bilancio, comporta che l'attività del revisore contabile non sia più soggetta allo svolgimento delle procedure di revisione previste per la verifica dell'informativa di bilancio, bensì all'applicazione del principio SA Italia 720B, il quale richiede al revisore di verificare la coerenza dell'informativa resa nella relazione sulla gestione con il bilancio e con le informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, nonché di verificare la conformità della informativa medesima alle disposizioni di legge.

In aggiunta, si rileva che il Regolamento (UE) 2024/2809 (c.d. Listing Act), le cui disposizioni di armonizzazione e recepimento sono applicabili a partire dal 5 giugno 2026, ha soppresso la dichiarazione sulla capitalizzazione e sull'indebitamento (si vedano gli Allegati I, III e VII). Sono, pertanto, in corso analisi in ambito ESMA volte a rivedere gli Orientamenti ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto in coerenza con il *Listing Act*.

Nelle more di tali valutazioni, si ritiene che i criteri per la redazione della Posizione Finanziaria Netta (PFN) contenuti nei richiamati Orientamenti ESMA del 2021 possano continuare a costituire un valido riferimento ai fini della predisposizione del presente documento, in quanto non risultano incompatibili con il vigente quadro normativo riguardante le relazioni finanziarie.

Qualora, in esito alle modifiche introdotte dal Listing Act, gli Orientamenti ESMA del 2021 in materia di PFN venissero abrogati o non fossero più applicabili, si ritiene che le indicazioni contenute negli Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (ESMA/2015/1415) sarebbero un riferimento utile a garantire un'informativa su tali aspetti, in assenza di una normativa alternativa che disciplini in dettaglio i criteri di calcolo della PFN. Tali Orientamenti, infatti, stabiliscono principi generali di trasparenza, coerenza e comparabilità e degli indicatori finanziari non definiti dalla normativa contabile, imponendo agli emittenti di fornire informazioni chiare sulla composizione, sul metodo di calcolo e sulle riconciliazioni con le grandezze contabili di riferimento.

Infine, con riferimento all'informativa richiesta dalla Comunicazione in materia di "*negative pledges*" e "*covenants*" relativi alle posizioni debitorie esistenti, si osserva che l'IFRS 18 recepisce le modifiche già introdotte nello IAS 1 in relazione alla necessità di fornire informazioni sui vincoli contrattuali che potrebbero incidere sulla classificazione delle passività e sulla posizione finanziaria della società.

I *covenants* e le clausole di *negative pledges* continuano a fornire informazioni rilevanti per la valutazione della situazione finanziaria e del rischio di credito dell'emittente, consentendo agli investitori di comprendere gli eventuali vincoli contrattuali che possono incidere sulla capacità dell'emittente di reperire risorse finanziarie e, in generale, sulla sostenibilità della propria struttura

di indebitamento.

Considerata la rilevanza di queste informazioni per gli investitori, si ritiene opportuno richiedere agli emittenti di fornire, nella Relazione sulla gestione, unitamente alla Posizione Finanziaria Netta, informazioni sugli effetti derivanti dall'eventuale mancato rispetto dei "*covenants*", nonché sugli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri previsti dai sottostanti accordi contrattuali.

Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno mantenere l'obbligo di presentazione della PFN, prevedendone tuttavia l'inserimento nella relazione sulla gestione anziché nelle note al bilancio. A corredo di tale informativa, si ritiene altresì utile mantenere le informazioni in materia di "*negative pledges"* e "*covenants"* relativi alle posizioni debitorie esistenti.

Q.6 Si condivide l'opportunità di mantenere l'informativa relativa alla Posizione Finanziaria Netta, secondo le modalità di calcolo definite nel 2021 dall'ESMA in considerazione della sua diffusa utilizzazione da parte del mercato? Qualora, a seguito delle modifiche regolamentari introdotte dal Listing Act, gli Orientamenti ESMA del 2021 in tema di PFN venissero eliminati, si ritiene che le indicazioni contenute negli Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (ESMA/2015/14)[12]siano sufficienti a garantire un'informativa adeguata?
In caso affermativo, si ritiene preferibile collocare tale informativa nelle note al bilancio o nella relazione sulla gestione? Si prega di illustrare le ragioni della preferenza espressa.

In caso negativo, si prega di illustrare le ragioni e fornire proposte con riguardo alle azioni da intraprendere.

Q.7 Si condivide l'opportunità di mantenere l'informativa sui *covenants* e *negative pledges*?

Infine, non si propongono modifiche significative alla richiesta, presente nella versione vigente della Comunicazione, di fornire nelle note al bilancio e nella relazione semestrale informazioni di dettaglio in relazione alle partecipazioni possedute e all'area di consolidamento (in termini di dati societari e interessenze partecipative). La relativa previsione è stata, infatti, oggetto di un limitato aggiornamento formale, senza interventi di carattere sostanziale, in considerazione del fatto che tale informativa trova già fondamento nella Direttiva 2013/34/UE (Direttiva *Accounting*), che richiede informazioni sulle imprese partecipate e sulla composizione del gruppo, nonché nell'IFRS 12, che disciplina l'informativa sulle interessenze in atre società. Non sono inoltre intervenute particolari variazioni del quadro normativo di riferimento nel corso del tempo.

[12] Gli Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance richiedono che gli APM siano definiti e descritti in modo chiaro, presentati con coerenza nel tempo, accompagnati da dati comparativi e riconciliati con le voci o i subtotali più direttamente riconducibili al bilancio.

Relazione sulla gestione

Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati, inclusi quelli bancari e assicurativi, devono fornire nella relazione sulla gestione le informazioni di seguito riportate.

Attuale testo di Comunicazione

Se l'impresa predispone, oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge, anche distinti schemi riclassificati, una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti ESMA 2015/1415 [così sostituito dalla comunicazione Consob n. 0092543 del 3.12.2015].

Per le principali voci riportate negli schemi riclassificati devono essere inserite apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori.

La relazione sulla gestione deve contenere il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo.

Descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento nonché degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, l'indicazione dell'interesse della società al compimento dell'operazione.

Informazioni circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità a quanto indicato dagli Orientamenti ESMA 2015/1415 [così sostituito dalla comunicazione Consob n. 0092543 del 3.12.2015].

Le informazioni richieste dalla Comunicazione in merito agli schemi riclassificati trovano il loro presupposto negli Orientamenti ESMA 2015/1415 volti a garantire trasparenza agli emittenti sull'utilizzo di indicatori di performance.

L'introduzione dell'IFRS 18 ha posto l'esigenza di valutare se le attuali richieste informative possano essere semplificate, tenuto conto che il nuovo principio contabile disciplina in modo più articolato la presentazione e l'informativa relativa alle misure di performance definite dal management (MPM). In tale prospettiva, è stata considerata la possibilità di ridurre alcune delle riconciliazioni attualmente richieste dalla Comunicazione, al fine di evitare possibili sovrapposizioni informative e contenere gli oneri di predisposizione dell'informativa finanziaria.

Tuttavia, l'analisi svolta evidenzia come le riconciliazioni tra gli schemi riclassificati e gli schemi di bilancio continuino a svolgere una funzione informativa autonoma e rilevante. Esse consentono infatti agli investitori di comprendere con immediatezza le modalità con cui gli indicatori e gli schemi riclassificati derivano dalle grandezze contabili riportate nel bilancio, favorendo la trasparenza metodologica, la comparabilità tra emittenti e la verificabilità delle informazioni

fornite al mercato.

I benefici derivanti da una eventuale semplificazione appaiono pertanto limitati e riconducibili principalmente alla riduzione di taluni oneri di predisposizione dell'informativa. Tali benefici risultano tuttavia controbilanciati dal rischio di una minore leggibilità delle riconciliazioni tra misure contabili e indicatori utilizzati nella comunicazione finanziaria, nonché da una possibile riduzione della comparabilità delle informazioni tra emittenti.

Alla luce di quanto sopra, si propone di mantenere le attuali previsioni. Tale impostazione appare coerente con l'obiettivo di assicurare continuità informativa al mercato in relazione a indicatori e schemi di rappresentazione che continuano a essere ampiamente utilizzati nella prassi finanziaria e oggetto di consolidata attenzione da parte degli investitori, analisti e operatori di mercato.

Si ritiene, inoltre, opportuno mantenere la previsione di presentare la riconciliazione fra patrimonio netto e risultato da bilancio della capogruppo e da bilancio consolidato, in considerazione dell'utilità di tale informativa ai fini della comprensione degli effetti derivanti dal processo di consolidamento e dei rapporti tra informativa individuale e consolidata.

Con riferimento all'informativa richiesta in merito alle informazioni sulle operazioni atipiche e/o inusuali ed alle operazioni con parti correlate si rimanda a quanto rappresentato nei paragrafi precedenti.

Q.8 Si condivide l'opportunità di mantenere le disposizioni della Comunicazione relative agli schemi riclassificati e alle correlate informazioni da fornire nella relazione sulla gestione, anche alla luce delle nuove disposizioni dell'IFRS 18 sulle *Management Performance Measures* (MPM)?

In caso contrario, si prega di indicare possibili interventi di semplificazione, spiegandone le ragioni.

2.3 Ulteriori disposizioni contabili rispetto a quanto già previsto dagli IAS/IFRS

L'IFRS 18 introduce significative innovazioni nella rappresentazione della performance aziendale, in particolare attraverso la disciplina delle *Management-defined Performance Measures* (MPM) e l'identificazione della attività operativa principale (*main business activity*).

Le MPM, come sopra descritto, devono ora essere presentate in una specifica nota di bilancio, corredata da informazioni che ne illustrino la finalità e la rilevanza ai fini della comprensione della performance finanziaria della società. In particolare, deve essere fornita una spiegazione del motivo per cui la misura riflette la visione della direzione aziendale su un determinato aspetto della

performance finanziaria, nonché una riconciliazione analitica con il totale più direttamente comparabile determinato in conformità con i principi contabili internazionali.

Per quanto riguarda l'identificazione della *main activity,* l'IFRS 18 richiede alle entità di valutare se l'attività principale dell'impresa consista nell'investire in attività o nel fornire finanziamenti ai clienti. Qualora tali attività costituiscano una *main business activity*, i relativi proventi e oneri sono inclusi nella categoria operativa, mentre in assenza di tale qualificazione sarebbero normalmente classificati come investimento o finanziari.
L'analisi svolta non ha evidenziato, allo stato, esigenze informative non sufficientemente presidiate dal nuovo principio contabile tali da giustificare l'introduzione di ulteriori obblighi nazionali di carattere generale. Al contrario, l'IFRS 18 rafforza significativamente il quadro informativo rilevante ai fini della comprensione della performance economica dell'entità e delle valutazioni effettuate dal management. In particolare, il principio richiede, tra l'altro: (i) di fornire disclosure laddove l'impresa abbia, tra le "*main business activities*", quella di investire in *asset* o fornire finanziamenti alla propria clientela (v par. 51 (a) e (b) dell'IFRS 18); e (ii) di indicare le motivazioni per cui una specifica MPM rappresenti la visione del management sulla *performance* economica dell'impresa (v par. 123 (a) dell'IFRS 18).

Considerato l'obiettivo dell'IFRS 18 di aumentare la comparabilità dell'informativa tra operatori che adottano i principi contabili internazionali per la redazione dei propri bilanci, l'introduzione di ulteriori obblighi nazionali di carattere generale rischierebbe di determinare sovrapposizioni informative e maggiori oneri per gli emittenti senza corrispondenti benefici informativi per gli investitori. Appare pertanto preferibile fare affidamento sul framework delineato dal principio contabile, evitando di duplicarne o integrarne i contenuti mediante prescrizioni ulteriori.

Inoltre, nel Public Statement del 17 febbraio 2026[13], l'ESMA ha già richiamato l'attenzione degli emittenti sulla necessità di garantire un elevato livello di trasparenza in merito ai giudizi professionali (*judgements*) formulati in applicazione dell'IFRS 18, con particolare riferimento all'identificazione delle *Management-defined Performance Measures* e della *main business activity*. In tale contesto, l'ESMA ha richiesto un'informativa chiara e dettagliata sulle valutazioni effettuate dal *management* e sulle evidenze a supporto delle relative conclusioni, al fine di consentire agli investitori di comprendere le motivazioni sottostanti alle scelte adottate e i relativi effetti sulla rappresentazione della performance finanziaria.

In linea con quanto evidenziato nel citato Public Statement, pur non ritenendo necessario introdurre obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'IFRS 18, si ritiene opportuno aggiornare la Comunicazione al fine di richiamare l'attenzione degli emittenti sull'importanza di fornire un'informativa sufficientemente chiara e circostanziata sui giudizi esercitati nell'applicazione del principio. In particolare, qualora l'identificazione delle attività operative principali (*main business activities*) comporti effetti significativi sulla classificazione delle

[13] *Cfr.* Public Statement ESMA "*Reshaping performance: Implementation of IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements*", 17 febbraio 2026.

componenti reddituali, gli emittenti dovrebbero illustrare i principali elementi di valutazione considerati e le ragioni che hanno condotto alle conclusioni adottate, così da consentire agli investitori di comprendere gli effetti delle scelte effettuate sulla rappresentazione della performance finanziaria.

Q.9 Si condivide l'opportunità di accompagnare l'applicazione dell'IFRS 18 con un richiamo di attenzione volto a favorire un'adeguata disclosure dei principali giudizi professionali sottostanti all'identificazione delle MPM e delle *main business activities*, senza introdurre ulteriori obblighi informativi?

Q.10 Alla luce dell'IFRS 18 e dell'evoluzione delle prassi di mercato, si ritiene opportuno che, nell'ambito della revisione della Delibera e della Comunicazione, la Consob introduca ulteriori disposizioni rispetto a quanto già previsto dagli IAS/IFRS?

TABELLA 1 – TESTO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE CHE SOSTITUISCE LA COMUNICAZIONE N. 6064293/2006

TESTO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE E DEL RICHIAMO DI ATTENZIONE IN CONSULTAZIONE

Oggetto: **Informativa societaria degli emittenti quotati – Aggiornamento delle richieste informative formulate ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, alla luce dell'IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio" e adozione di un richiamo di attenzione**

Con delibera n. 15519 del 27 luglio 2006, la Commissione ha dato attuazione al comma 3, dell'art.9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38 in ordine alla compilazione degli "schemi di bilancio" delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del D.Lgs. n.58/98, diverse da quelle bancarie e assicurative. Con Comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, la Commissione ha inoltre richiesto specifiche informazioni integrative in materia di note illustrative e relazione sulla gestione.

L'entrata in vigore dell'IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio", applicabile agli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2027, introduce una disciplina organica in materia di schemi e presentazione del bilancio, prevedendo, tra l'altro, nuovi subtotali nel prospetto dell'utile o perdita d'esercizio, specifiche informazioni sulle misure di performance definite dal management e nuovi principi di aggregazione e disaggregazione delle informazioni.

Alla luce di tale evoluzione, le disposizioni della richiamata Delibera devono ritenersi superate, in quanto originariamente adottate in un contesto di prima applicazione dei principi contabili internazionali e finalizzate a integrare un quadro informativo allora ancora in fase di consolidamento.

Per quanto riguarda le richieste informative formulate con la Comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, con la presente comunicazione si ritiene opportuno aggiornare il quadro sistematico di riferimento in materia di relazioni finanziarie annuali e semestrali, di cui all'art. 154-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per tutte le società quotate nei mercati regolamentati, incluse quelle del settore bancario e assicurativo.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 si invitano le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani a fornire l'informativa di seguito riportata.

I. La Relazione sulla gestione

a) Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati devono fornire le informazioni di seguito riportate:

Prospetto di raccordo

La relazione sulla gestione deve contenere il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo.

Informazioni in ordine agli Indicatori Alternativi di Performance

Se l'impresa predispone, oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge, anche distinti schemi riclassificati, gli emittenti devono fornire una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti ESMA 2015/1415. Per le principali voci riportate negli schemi riclassificati devono essere inserite apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori.

Per gli indicatori alternativi di performance sono validi gli Orientamenti ESMA 2015/1415 e le relative Q&A[14].

Gli emittenti che utilizzano indicatori o misure di performance che si qualificano come Management-Defined Performance Measures (MPM), possono far riferimento alla disclosure riportata ai sensi dell'IFRS 18, parr. 117–125.

b) Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati, diversi da quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nella Relazione sulla Gestione le seguenti informazioni:

La posizione finanziaria netta

Nella Relazione sulla Gestione deve essere indicato l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parti correlate. Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta si fa rinvio a quanto indicato sull'argomento negli Orientamenti ESMA del 4 marzo 2021 (ESMA32-382-1138).

Deve, inoltre, essere fornita una descrizione dei "*negative pledges*" e dei "*covenants*" relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo ed alla data di redazione della rendicontazione periodica, qualora significativi. Dovranno, altresì, essere fornite indicazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei "*covenants*" ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali sottostanti. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l'altro, alla probabilità del verificarsi degli eventi di *default*.

II. Informazioni aggiuntive che devono essere fornite nelle note ai bilanci redatti sulla base dei principi contabili internazionali

Al fine di agevolare la predisposizione della rendicontazione contabile, si rammenta che, il principio contabile internazionale IFRS 12 disciplina l'obbligo di inserire nelle note al bilancio informazioni in merito alle partecipazioni possedute, sia con riferimento al bilancio d'esercizio che al bilancio consolidato.

Al riguardo gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati devono riportare nel bilancio e nella relazione semestrale richiesta dall'art. 154-ter, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in una specifica tabella, per quanto concerne l'area di consolidamento, l'elenco delle imprese del gruppo con l'indicazione della denominazione, della sede, del capitale,

[14] L'ESMA ha chiarito l'interazione delle *Guidelines* con il nuovo principio contabile IFRS 18 (cfr. ESMA32-193237008-9180). https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/questions-answers.

delle quote possedute direttamente o indirettamente, dalla controllante e da ciascuna delle controllate, delle modalità di consolidamento nonché l'elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto.

***

RICHIAMO DI ATTENZIONE SULL'INFORMATIVA FINANZIARIA RIPORTATA NEI BILANCI

Si richiama l'attenzione degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi quelli bancari e assicurativi, nel fornire le seguenti informazioni:

Note illustrative

Le operazioni con parti correlate

Laddove ritenute rilevanti[15], le informazioni sull'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come classificate dal principio IAS 24 "*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*", hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo.

Le suddette informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti dovrebbero essere fornite in una tabella riepilogativa di tali effetti.

Applicazione del principio IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio"

Un'informativa adeguata sui principali giudizi professionali effettuati nell'applicazione del nuovo principio, qualora tali valutazioni assumano rilevanza ai fini della comprensione della performance economica dell'entità.

In particolare, gli emittenti sono chiamati a prestare particolare attenzione all'identificazione delle *Management-defined Performance Measures* (MPM) e alla relativa informativa, assicurando che le misure utilizzate nelle comunicazioni pubbliche rappresentino effettivamente la visione del management su un aspetto della performance finanziaria dell'entità nel suo complesso. A tal fine, le descrizioni fornite dovrebbero consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le ragioni per cui tali misure sono considerate utili, le modalità di determinazione delle stesse e gli elementi oggetto di riconciliazione rispetto ai subtotali o totali definiti dagli IFRS.

Gli emittenti dovranno inoltre assicurare coerenza tra le misure di performance utilizzate nei bilanci, nelle relazioni sulla gestione, nei comunicati stampa e nelle altre comunicazioni pubbliche, adottando adeguati processi interni volti a identificare tempestivamente le misure che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sulle MPM. Specifica informativa dovrebbe essere fornita in merito alle misure che includono rettifiche relative a componenti considerate non ricorrenti o non rappresentative della performance operativa, al fine di evitare che tali informazioni possano fornire una rappresentazione potenzialmente fuorviante della performance aziendale.

Analogamente, con riferimento alla valutazione delle attività operative principali (*main business*

[15] Ai fini della valutazione della rilevanza, si rinvia ai relativi criteri definiti nell'appendice B del Regolamento (UE) 2026/338 (IFRS 18).

activities), gli emittenti sono invitati a fornire adeguata trasparenza sui criteri e sugli elementi fattuali considerati nell'identificazione delle attività che determinano la classificazione delle componenti reddituali nelle diverse categorie previste dall'IFRS 18. Tale valutazione, infatti, in alcuni casi, può richiedere l'esercizio di un significativo giudizio professionale e dovrebbe essere supportata da evidenze coerenti con il modello operativo dell'entità, con le modalità attraverso cui il management monitora la performance e con le informazioni utilizzate nei processi decisionali interni.

CONSOB

Allegato 1

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONSOB IN MATERIA DI SCHEMI E INFORMATIVA DI BILANCIO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELL'IFRS 18

Dati rispondente

Nome		**Cognome**	
Ente		**E-mail**	
Consenso alla pubblicazione del contributo (SI/NO) [16]			

Quesiti	Osservazione
ABROGAZIONE DELLA DELIBERA	
Q.1 Si condivide la valutazione secondo cui gli obiettivi di trasparenza e comparabilità delle informazioni sottesi alle previsioni della Delibera n. 15519/2006 concernenti l'indicazione dello schema di bilancio adottato e le modalità di rappresentazione dei prospetti risultano oggi adeguatamente soddisfatte dall'IFRS 18? In caso negativo, si prega di indicare quali specifiche esigenze informative continuino a richiedere una disciplina nazionale aggiuntiva e per quali motivi.	
Q.2 Si condivide la valutazione secondo cui il complesso degli obblighi informativi previsti dalla Delibera n. 15519/2006 risulta sostanzialmente assorbito dall'evoluzione del quadro contabile internazionale e, in particolare, dall'IFRS 18? In caso negativo, si prega di indicare quali specifiche informazioni continuino a richiedere una disciplina nazionale dedicata, specificandone i relativi costi/benefici.	

[16] I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati dall'indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

ADOZIONE NUOVA COMUNICAZIONE	
Q.3 Si ritiene che la rappresentazione tabellare degli effetti delle operazioni e delle posizioni con parti correlate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria continui a costituire una modalità informativa utile per gli utilizzatori del bilancio? Si condivide la proposta di prevedere un richiamo di attenzione volto a raccomandarne la redazione laddove ritenuta rilevante in base ai criteri dell'IFRS 18?	
Q.4 Si concorda con la valutazione secondo cui, alla luce dell'introduzione dell'IFRS 18, le finalità informative perseguite dalla Comunicazione con riferimento agli eventi e alle operazioni significative non ricorrenti risultano adeguatamente soddisfatte dal nuovo principio contabile? In caso contrario, si prega di indicare le specifiche esigenze informative che renderebbero opportuno il mantenimento di una disciplina dedicata, anche in relazione ai costi sostenuti dalle società.	
Q.5 Si concorda con la valutazione secondo cui le esigenze informative sottese alle previsioni della Comunicazione in materia di operazioni atipiche e/o inusuali risultano adeguatamente presidiate dall'IFRS 18 e dalle ulteriori disposizioni vigenti? In caso contrario, si prega di indicare quali specifiche informazioni dovrebbero continuare a essere richieste e per quali motivi.	
Q.6 Si condivide l'opportunità di mantenere l'informativa relativa alla Posizione Finanziaria Netta, secondo le modalità di calcolo definite nel 2021 dall'ESMA in considerazione della sua diffusa utilizzazione da parte del mercato? Qualora, a seguito delle modifiche regolamentari introdotte dal Listing Act, gli Orientamenti ESMA del 2021 in tema di PFN venissero eliminati, si ritiene che le indicazioni contenute negli Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (ESMA/2015/14) siano sufficienti a garantire un'informativa adeguata? In caso affermativo, si ritiene preferibile collocare tale informativa nelle note al bilancio o nella relazione sulla gestione? Si prega di illustrare le ragioni della preferenza espressa. In caso negativo, si prega di illustrare le ragioni e fornire proposte con riguardo alle azioni da intraprendere.	
Q.7 Si condivide l'opportunità di mantenere l'informativa sui *covenants* e *negative pledges*?	
Q.8 Si condivide l'opportunità di mantenere le disposizioni della Comunicazione relative agli schemi riclassificati e alle correlate informazioni da fornire nella relazione sulla gestione, anche alla luce delle nuove disposizioni dell'IFRS 18 sulle *Management Performance Measures* (MPM)? In caso contrario, si prega di indicare possibili interventi di semplificazione, spiegandone le ragioni.	

Q.9 Si condivide l'opportunità di accompagnare l'applicazione dell'IFRS 18 con un richiamo di attenzione volto a favorire un'adeguata disclosure dei principali giudizi professionali sottostanti all'identificazione delle MPM e delle *main business activities*, senza introdurre ulteriori obblighi informativi?	
Q.10 Alla luce dell'IFRS 18 e dell'evoluzione delle prassi di mercato, si ritiene opportuno che, nell'ambito della revisione della Delibera e della Comunicazione, la Consob introduca ulteriori disposizioni rispetto a quanto già previsto dagli IAS/IFRS?	

CONSOB

Allegato 2

ANALISI PRELIMINARI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

Si illustrano di seguito le opzioni regolamentari considerate nell'elaborazione delle proposte di intervento sulla Delibera e sulla Comunicazione.

1.Contesto e obiettivi dell'intervento

Gli interventi prospettati si inseriscono nel contesto dell'entrata in vigore dell'IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio", applicabile agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027, e sono finalizzati a riesaminare l'attualità delle disposizioni contenute nella Delibera Consob n. 15519/2006 e nella Comunicazione DEM/6064293/2006. Tali misure erano state adottate nella fase iniziale di applicazione dei principi contabili internazionali da parte degli emittenti italiani, al fine di rafforzare la trasparenza e la comparabilità dell'informativa finanziaria in un contesto caratterizzato da significativi margini di discrezionalità applicativa e da un framework contabile internazionale ancora in fase di consolidamento.

Nel corso degli anni, il quadro normativo e regolamentare si è progressivamente evoluto. In particolare, l'emanazione dell'IFRS 18 rappresenta un significativo sviluppo del quadro di riferimento. Il nuovo principio introduce infatti una disciplina più articolata in materia di presentazione della performance economica, aggregazione e disaggregazione delle informazioni e disclosure delle misure di performance utilizzate dal management, perseguendo obiettivi di maggiore trasparenza e comparabilità tra emittenti.

Alla luce di tali sviluppi, l'intervento si propone di verificare se le finalità informative perseguite dalle disposizioni del 2006 continuino a richiedere specifici presidi nazionali ovvero possano ritenersi oggi adeguatamente soddisfatte dal quadro normativo e contabile europeo e internazionale, perseguendo un equilibrato bilanciamento tra esigenze di trasparenza, comparabilità delle informazioni e contenimento degli oneri di compliance per gli emittenti.

2. Analisi delle opzioni regolamentari

Nel predisporre le proposte regolamentari per la modifica della disciplina definita dalla Delibera n. 15519/2006 e dalla Comunicazione DEM/6064293/2006 sono di seguito svolte analisi di impatto della regolamentazione avuto riguardo a:

- l'abrogazione della Delibera, alla luce dell'evoluzione del framework IAS/IFRS e dell'entrata in vigore dell'IFRS 18;
- la revisione della Comunicazione, mediante l'eliminazione delle richieste informative ritenute assorbite dal quadro contabile e regolamentare sopravvenuto;

- il mantenimento, nella Comunicazione, delle sole disclosure che continuano a presentare un autonomo valore informativo per il mercato, con particolare riferimento alla Posizione Finanziaria Netta e agli schemi riclassificati e al prospetto di raccordo;
- la sostituzione dell'obbligo di rappresentazione tabellare delle operazioni con parti correlate con una raccomandazione fondata sul principio di rilevanza.

Per tali interventi sono state prese in considerazione opzioni regolamentari confrontate con l'ipotesi del mantenimento del quadro normativo vigente, valutandone i relativi effetti in termini di semplificazione, tutela degli investitori, comparabilità e comprensibilità dell'informativa, nonché di riduzione degli oneri di *compliance* per gli emittenti.

L'analisi è stata svolta prevalentemente secondo un approccio qualitativo, tenendo conto dell'esperienza della vigilanza e del contributo del COMI, attraverso la valutazione dei benefici informativi per il mercato e dei costi amministrativi e organizzativi associati alle diverse soluzioni regolamentari considerate.

L'opzione preferita è individuata mediante una valutazione comparata dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori. In assenza di ponderazioni differenziate, assume rilievo prevalente la capacità dell'opzione di soddisfare le esigenze informative degli investitori con il minor aggravio possibile degli oneri amministrativi.

2.1 Analisi delle opzioni d'intervento sulla Delibera e sulla Comunicazione

Al fine di valutare la tipologia di intervento da apportare alla Delibera e alla Comunicazione sono state esaminate le seguenti tre opzioni alternative.

Opzione 0 (non intervento)

Una prima opzione consiste nel mantenere invariato l'attuale quadro regolamentare, preservando la Delibera n. 15519/2006 e la Comunicazione DEM/6064293/2006.

Vantaggi: tale soluzione consentirebbe di garantire la continuità delle prassi applicative sviluppatesi nel corso degli anni e di evitare costi di adeguamento organizzativo, procedurale e documentale per gli emittenti. Inoltre, verrebbero mantenute tutte le informazioni attualmente disponibili per il mercato.

Svantaggi: tale opzione comporterebbe il mantenimento di obblighi informativi introdotti in un contesto normativo profondamente diverso da quello attuale, con il rischio di determinare duplicazioni rispetto alle informazioni oggi richieste dal nuovo framework IFRS e dalla disciplina successivamente intervenuta, senza corrispondenti benefici in termini di tutela degli investitori.

Inoltre, permarrebbero costi amministrativi e organizzativi associati alla predisposizione di informative che risultano, almeno in parte, sovrapposte rispetto a quelle richieste dall'IFRS 18. Tali costi riguardano in particolare le attività di raccolta, riconciliazione, verifica e rappresentazione delle informazioni secondo schemi ulteriori rispetto a quelli già previsti dai principi contabili

internazionali.

Opzione 1 (abrogazione della Delibera e della Comunicazione)

Una seconda opzione consiste nell'abrogazione sia della Delibera n. 15519/2006 che della Comunicazione DEM/6064293/2006.

Vantaggi: l'abrogazione integrale delle disposizioni del 2006 assicurerebbe il massimo grado di semplificazione normativa e il pieno affidamento sul framework IFRS, con una significativa riduzione degli oneri informativi e di *compliance* gravanti sugli emittenti.

Svantaggi: tale soluzione comporterebbe, tuttavia, l'eliminazione anche di informazioni ampiamente diffuse che continuano a essere considerate utili dagli investitori e dagli operatori di mercato, quali la Posizione Finanziaria Netta e ad altri presidi di *disclosure*, che favoriscono una maggiore comparabilità delle analisi finanziarie. D'altronde, gli Orientamenti ESMA sugli *Alternative Performance Measures*, evidenziano come tali misure possano contribuire alla comprensione della situazione finanziaria degli emittenti purché accompagnate da adeguate informazioni metodologiche e riconciliazioni[17].

Opzione 2 (abrogazione della Delibera e revisione selettiva della Comunicazione) – Opzione proposta

L'opzione proposta prevede l'abrogazione della Delibera n. 15519/2006 e una revisione selettiva della Comunicazione DEM/6064293/2006. In particolare, verrebbero eliminate le disposizioni che risultano oggi sostanzialmente assorbite dall'evoluzione del framework IAS/IFRS, mantenendo le sole richieste informative che continuano a rispondere a specifiche esigenze del mercato per le quali i benefici informativi risultano superiori ai relativi costi.

In tale prospettiva:

- verrebbero eliminate le informazioni sugli eventi e sulle operazioni significative non ricorrenti e quelle relative alle operazioni atipiche e/o inusuali
- sarebbe mantenuti il prospetto di raccordo fra bilancio consolidato e bilancio individuale e l'informativa sulla Posizione Finanziaria Netta.
- verrebbe sostituito, attraverso l'adozione di un richiamo di attenzione, l'attuale obbligo di rappresentazione tabellare delle informazioni sulle operazioni con parti correlate con un richiamo di attenzione volto a raccomandarne l'applicazione nei soli casi in cui tale informativa risulti rilevante per gli utilizzatori del bilancio. Ai fini della valutazione della rilevanza, verrebbero richiamati i criteri definiti nell'appendice B del Regolamento (UE) 2026/338 (IFRS 18),

[17] ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures

che richiedono di considerare sia aspetti quantitativi sia aspetti qualitativi dell'informazione, inclusa la natura dell'operazione, la sua dimensione, le circostanze in cui è stata effettuata e la sua capacità di influenzare le decisioni degli investitori.

Vantaggi: questa opzione consente di eliminare le disposizioni ormai assorbite dall'evoluzione del framework contabile e regolamentare, semplificando gli adempimenti a carico degli emittenti e mantenendo al contempo le informazioni che continuano a presentare un autonomo valore informativo per il mercato. Essa favorisce pertanto un migliore equilibrio tra semplificazione normativa, comparabilità delle informazioni, coerenza con l'IFRS 18 e tutela degli investitori.

Svantaggi: l'opzione comporta il passaggio da un approccio basato su specifici obblighi informativi a un sistema maggiormente fondato sui principi di rilevanza; pur essendo coerente con l'impostazione dell'IFRS 18, tale approccio potrebbe richiedere maggiori valutazioni discrezionali da parte degli emittenti e determinare alcuni margini di differenziazione nelle prassi informative adottate, con possibili effetti negativi sulla comparabilità dell'informativa in alcuni casi specifici.

Conclusioni

Alla luce delle analisi svolte, l'opzione che prevede l'abrogazione della Delibera n. 15519/2006 e una revisione selettiva della Comunicazione n. DEM/6064293/2006 appare la soluzione più idonea a coniugare semplificazione normativa e tutela degli investitori. Essa consente di eliminare obblighi informativi oggi duplicativi o sostanzialmente assorbiti dall'evoluzione del framework IAS/IFRS, preservando al contempo contenuti che continuano a presentare un autonomo valore informativo per il mercato. Nel complesso, l'intervento permette di ridurre i costi di adeguamento normativo per gli emittenti senza determinare una significativa riduzione della trasparenza, della comparabilità e dell'utilità dell'informativa finanziaria per gli investitori, in coerenza con il principio di rilevanza sotteso all'IFRS 18.

Opzioni regolamentari	Riduzione oneri di *compliance*	Comparabilità delle informazioni	Comprensibilità dell'informativa	Tutela degli Investitori
Opzione 0	**0**	**0**	**0**	**0**
Opzione 1	**++**	**-**	**--**	**-**
Opzione 2	**+**	**+**	**+**	**+**

Legenda

Indicatore	Significato
Riduzione oneri di *compliance*	Impatto su costi amministrativi, organizzativi e di *reporting* per gli emittenti
Comparabilità delle informazioni	Capacità di confrontare le informazioni tra emittenti e nel tempo

Comprensibilità dell'informativa	Facilità con cui investitori e analisti possono individuare e interpretare le informazioni rilevanti
Tutela degli investitori	Disponibilità di informazioni rilevanti per decisioni di investimento consapevoli

2.2 Analisi delle opzioni per la selezione dei contenuti della Comunicazione

Ai fini della revisione della Comunicazione DEM/6064293/2006, sono stati analizzati i principali obblighi informativi attualmente previsti, al fine di valutare se le esigenze informative originariamente perseguite continuino a richiedere specifici presidi nazionali ovvero risultino oggi adeguatamente soddisfatte dal framework IAS/IFRS e dall'evoluzione della disciplina regolamentare. Per ciascun ambito informativo sono state considerate le diverse opzioni regolamentari.

2.2.1 Posizione Finanziaria netta

Al fine di individuare la soluzione più idonea a bilanciare le esigenze di tutela degli investitori, comparabilità delle informazioni e semplificazione degli adempimenti informativi, sono state analizzate tre possibili opzioni regolamentari concernenti la disclosure della Posizione Finanziaria Netta (PFN) e delle informazioni relative ai *covenants* e alle clausole di *negative pledges*. Ciò fatte salve le considerazioni derivanti dall'attuale processo di revisione in corso degli Orientamenti ESMA per effetto delle modifiche introdotte dal Listing Act.

Opzione 0 - Mantenimento dell'informativa sulla PFN nelle note al bilancio

Una prima opzione consiste nel mantenere l'attuale assetto regolamentare, continuando a richiedere la rappresentazione della PFN e delle informazioni su *covenants* e *negative pledges* nelle note al bilancio.

Vantaggi: tale opzione garantirebbe la continuità rispetto alle prassi informative consolidate, senza richiedere adeguamenti organizzativi o procedurali da parte degli emittenti.

Svantaggi: tale opzione manterrebbe nelle note al bilancio un'informazione che presenta una prevalente natura finanziaria e gestionale, in una sede non pienamente coerente con le finalità dell'informativa richiesta, con possibili effetti sulla chiarezza complessiva della rappresentazione della situazione finanziaria dell'emittente.

Opzione 1 - Trasferimento dell'informativa sulla PFN nella relazione sulla gestione (opzione proposta)

Una seconda opzione consiste nel mantenere l'informativa sulla PFN e sulle clausole di *covenants* e *negative pledges*, trasferendone tuttavia la collocazione dalle note al bilancio alla Relazione sulla gestione.

Vantaggi: l'opzione consente di collocare un'informativa ampiamente utilizzata da investitori, analisti e altri operatori di mercato in una sede maggiormente coerente con la sua natura finanziaria

e gestionale, favorendo una lettura più immediata della struttura finanziaria dell'emittente e dei relativi profili di rischio.

Svantaggi: la collocazione dell'informativa nella relazione sulla gestione ne comporta l'assoggettamento a un regime di verifica diverso da quello previsto per le informazioni contenute nelle note al bilancio, con conseguente applicazione di un differente presidio di controllo da parte del revisore contabile.

Opzione 2 - Eliminazione dell'informativa sulla PFN

Un'ulteriore opzione consiste nell'eliminazione dell'obbligo di fornire tale informativa nei bilanci degli emittenti.

Vantaggi: l'opzione consentirebbe una semplificazione del quadro informativo, con conseguente contenimento degli oneri di predisposizione dell'informativa a carico degli emittenti. L'opzione consentirebbe inoltre di eliminare gli oneri organizzativi e amministrativi associati alla predisposizione dell'informativa sulla PFN e sulle relative informazioni di dettaglio

Svantaggi: l'eliminazione dell'obbligo comporterebbe la perdita di un'informazione rilevante per gli investitori e gli altri operatori di mercato, con possibili effetti negativi sulla comparabilità delle informazioni disponibili.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Opzione 1 appare la soluzione più idonea a bilanciare le esigenze di tutela degli investitori, comparabilità delle informazioni e semplificazione degli adempimenti informativi. Essa consente, infatti, di preservare la comparabilità di un'informazione largamente utilizzata dal mercato, mantenendo il riferimento ai criteri di determinazione elaborati dall'ESMA, e al contempo di collocarla in una sede più coerente con la sua natura finanziaria e gestionale.

Inoltre, il mantenimento dell'informativa relativa ai *covenants* e alle clausole di *negative pledges* contribuisce a preservare la disponibilità di informazioni utili alla valutazione dei rischi finanziari e della solidità patrimoniale degli emittenti.

Opzioni regolamentari	Riduzione oneri di *compliance*	Comparabilità delle informazioni	Comprensibilità dell'informativa	Tutela degli investitori
Opzione 0	**0**	**0**	**0**	**0**
Opzione 1	**0**	**0**	**++**	**+**
Opzione 2	**++**	**--**	**-**	**-**

2.2.2. Prospetto di raccordo

Al fine di valutare l'opportunità di mantenere il prospetto di raccordo fra il patrimonio netto e il risultato della capogruppo e i corrispondenti valori consolidati, sono state analizzate due possibili opzioni regolamentari, tenendo conto delle esigenze di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria, nonché dell'obiettivo di semplificazione degli adempimenti informativi per gli emittenti.

Opzione 0 - Mantenimento dell'obbligo di presentazione del prospetto di raccordo nella relazione sulla gestione (opzione proposta)

Una prima opzione consiste nel mantenere l'attuale obbligo di presentazione, nella Relazione sulla gestione, del prospetto di raccordo fra il patrimonio netto e il risultato della capogruppo e i corrispondenti valori consolidati.

Vantaggi: tale soluzione consentirebbe di mantenere un'informativa che sintetizza in modo immediato gli effetti del processo di consolidamento e le principali differenze tra i valori della capogruppo e quelli del gruppo, attraverso una modalità espositiva che non trova un equivalente diretto nel framework IFRS, contribuendo a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni a disposizione degli investitori.

Svantaggi: tale soluzione manterrebbe un obbligo informativo aggiuntivo rispetto agli IAS/IFRS e comporterebbe il permanere di oneri informativi per gli emittenti comunque marginali, a fronte di informazioni solo parzialmente desumibili dal bilancio consolidato. Tali oneri sono connessi alla predisposizione e all'aggiornamento di una rappresentazione informativa aggiuntiva rispetto a quelle richieste dai principi contabili internazionali. I relativi costi di conformità sono tuttavia stimati come limitati, poiché le informazioni necessarie alla predisposizione del prospetto sono già disponibili nell'ambito delle procedure di consolidamento e non richiedono la produzione di dati aggiuntivi.

Opzione 1 - Eliminazione dell'obbligo di presentazione del prospetto di raccordo

Una seconda opzione consiste nell'eliminazione dell'obbligo di presentare il prospetto di raccordo nella Relazione sulla gestione.

Vantaggi: tale soluzione consentirebbe una semplificazione degli adempimenti informativi e una riduzione degli oneri amministrativi a carico degli emittenti.

Svantaggi: l'eliminazione del prospetto di raccordo ridurrebbe l'immediatezza e la trasparenza delle informazioni sulle differenze tra la rappresentazione individuale e quella consolidata, facendo venir meno un'informativa consolidata e apprezzata dagli utilizzatori del bilancio.

Conclusioni

L'analisi delle opzioni disponibili evidenzia che il mantenimento del prospetto di raccordo

continua a fornire un valore informativo autonomo per gli investitori, consentendo una comprensione immediata delle principali differenze tra i dati della capogruppo e quelli risultanti dal bilancio consolidato.

L'eliminazione dell'obbligo determinerebbe una semplificazione degli adempimenti informativi e una limitata riduzione degli oneri amministrativi per gli emittenti. Tuttavia, tali benefici appaiono contenuti alla luce del contributo che lo stesso può fornire in termini di trasparenza e immediatezza nella leggibilità dell'informativa finanziaria.

Il prospetto di raccordo costituisce infatti uno strumento di sintesi, che favorisce la comparabilità tra emittenti e agevola l'analisi delle differenze derivanti dal processo di consolidamento, soprattutto nei gruppi caratterizzati da strutture societarie articolate.

Opzioni regolamentari	Riduzione oneri di *compliance*	Comparabilità delle informazioni	Comprensibilità dell'informativa	Tutela degli investitori
Opzione 0	**0**	**0**	**0**	**0**
Opzione 1	**+**	**-**	**-**	**-**

2.2.3 Operazioni con parti correlate

Nel valutare il trattamento dell'informativa sulle operazioni con parti correlate, sono state considerate tre opzioni alternative.

Opzione 0: mantenimento dell'obbligo di rappresentazione tabellare

La prima opzione consiste nel mantenere l'attuale obbligo, disposto ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, di presentare una tabella riepilogativa che evidenzi l'incidenza delle operazioni e delle posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'emittente.

Vantaggi: tale soluzione garantirebbe un elevato grado di standardizzazione e comparabilità delle informazioni fornite dagli emittenti, agevolando gli investitori nell'individuazione degli effetti delle operazioni con parti correlate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Svantaggi: tale soluzione manterrebbe un obbligo generalizzato di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dal framework IFRS, indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza per gli investitori. Tale soluzione comporterebbe inoltre il permanere di costi amministrativi e organizzativi connessi alla predisposizione della rappresentazione tabellare delle informazioni, derivanti dalle attività di raccolta e rielaborazione di dati già oggetto di *disclosure* ai sensi del *framework* IAS/IFRS.

Opzione 1: Abrogazione dell'obbligo di rappresentazione tabellare

Tale opzione consiste nell'eliminazione dell'attuale obbligo di presentare una tabella riepilogativa che evidenzi l'incidenza delle operazioni e delle posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'emittente. L'opzione non prevede l'introduzione di indicazioni o raccomandazioni ulteriori in materia, facendo affidamento esclusivamente sugli obblighi informativi previsti dal *framework* IAS/IFRS.

Vantaggi: Tale opzione consentirebbe una semplificazione del quadro informativo applicabile agli emittenti, eliminando una previsione sulle modalità di rappresentazione di informazioni già richieste dagli IAS/IFRS. Ne deriverebbe una riduzione degli oneri connessi alla predisposizione dell'informativa finanziaria.

Svantaggi: l'opzione ridurrebbe la diffusione di rappresentazioni tabellari riepilogative delle operazioni con parti correlate anche nei casi in cui tali operazioni assumano particolare rilevanza per la comprensione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'emittente da parte degli investitori.

Opzione 2: Abrogazione dell'obbligo di rappresentazione tabellare e adozione di un richiamo di attenzione in base alla rilevanza dell'informativa (opzione proposta)

La seconda opzione prevede la sostituzione dell'attuale obbligo con un richiamo di attenzione volto a raccomandare l'inserimento di una tabella riepilogativa che evidenzi l'incidenza delle operazioni e delle posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'emittente, nei soli casi in cui tale informativa sia ritenuta rilevante per gli investitori, secondo i criteri individuati nell'Appendice B del Regolamento (UE) 2026/338.

Vantaggi: tale soluzione consentirebbe di allineare maggiormente la disciplina nazionale all'approccio introdotto dall'IFRS 18, valorizzando il principio della rilevanza dell'informazione e lasciando agli emittenti la possibilità di fornire una rappresentazione tabellare nei casi in cui essa risulti effettivamente utile per gli investitori. L'opzione evita inoltre la produzione sistematica di informazioni che potrebbero non essere rilevanti per gli investitori.

Svantaggi: la soluzione potrebbe determinare una minore uniformità e comparabilità delle informazioni fornite dagli emittenti rispetto allo *status quo* e una maggiore eterogeneità nelle valutazioni circa la rilevanza dell'informativa da presentare.

Conclusioni

L'analisi delle opzioni disponibili evidenzia che il mantenimento dell'attuale obbligo di rappresentazione tabellare garantirebbe il massimo livello di uniformità e comparabilità delle informazioni tra gli emittenti, ma comporterebbe il permanere di obblighi informativi

potenzialmente duplicativi rispetto alle disclosure già richieste dagli IFRS, indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza per gli investitori.

Inoltre, l'eliminazione di tale obbligo, senza introdurre ulteriori indicazioni o raccomandazioni, pur consentendo una semplificazione degli adempimenti informativi per gli emittenti, non appare in grado di preservare adeguatamente i benefici derivanti dalla rappresentazione riepilogativa delle operazioni con parti correlate, nei casi in cui tale informativa risulti rilevante per il mercato.

L'opzione di sostituire l'obbligo con un richiamo di attenzione appare invece maggiormente coerente con l'approccio basato sul principio di rilevanza introdotto dall'IFRS 18. Essa favorisce la presentazione di informazioni integrative quando necessarie per la comprensione della situazione dell'emittente, evitando al contempo automatismi informativi che potrebbero generare oneri non giustificati da un effettivo beneficio per il mercato.

Opzioni regolamentari	Riduzione oneri di *compliance*	Comparabilità delle informazioni	Comprensibilità dell'informativa	Tutela degli investitori
Opzione 0	**0**	**0**	**0**	**0**
Opzione 1	**++**	**-**	**-**	**-**
Opzione 2	**+**	**-**	**0**	**0**